

OGGETTO: Progetto di scissione parziale da A.C.E.M. e di conseguente costituzione di una società consortile a proprietà interamente pubblica per la gestione delle proprietà immobiliari attualmente intestate all’A.C.E.M. ed afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, nonché per la gestione dei contratti collegati in corso di esecuzione - Deliberazioni conseguenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco:

1) La legge regionale piemontese n. 1/2018 e la riorganizzazione delle funzioni amministrative negli ambiti territoriali ottimali.

In data 11 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. Piemonte n. 1 del 10/01/2018, che ha riorganizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed ha suddiviso il territorio regionale in ambiti territoriali ottimali cui sono attribuiti diversi livelli di funzioni.

In particolare, la L.R. n. 1/2018 ha individuato un primo livello territoriale di organizzazione coincidente con le Province, il territorio della Città di Torino, e la Città Metropolitana di Torino esclusa la Città di Torino, denominati “ambiti di area vasta”, all’interno dei quali sono organizzate le funzioni inerenti la prevenzione della produzione di rifiuti urbani, la riduzione, la raccolta differenziata, il trasporto e l’avvio a trattamento delle raccolte differenziate, escluso il rifiuto organico, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e le strutture a servizio della raccolta differenziata.

La L.R. n. 1/2018 ha poi individuato un livello territoriale di organizzazione più elevato, denominato “ambito regionale” e coincidente con il territorio della Regione Piemonte, all’interno del quale sono organizzate le funzioni inerenti alla realizzazione e gestione degli impianti a tecnologia complessa e delle discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all’avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico.

L’art. 9 della legge regionale 1/2018 ha previsto che gli ambiti d’area vasta coincidenti con le Province, la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino esclusa la Città di Torino sono riorganizzati in Consorzi di Area Vasta (di seguito, solo “C.A.V.”).

L’art. 10 della stessa legge 1/2018 ha previsto che l’ambito regionale è riorganizzato in una Conferenza d’Ambito cui partecipano i Presidenti dei C.A.V., il Sindaco di Torino, il Sindaco Metropolitan di Torino ed i Presidenti delle Province.

Infine l’art. 33 della legge regionale 1/2018 ha previsto che, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè entro l’11 ottobre 2018, i Consorzi di Bacino istituiti e regolamentati dalla legge regionale n. 24/2012, ricadenti nelle Province di Alessandria,

Cuneo, Novara e nella Città Metropolitana di Torino, devono fondersi nei C.A.V. mediante la approvazione dello statuto e l'adeguamento della convenzione istitutiva disciplinati dalla stessa legge 1/2018.

Nella Provincia di Cuneo esistono attualmente quattro Consorzi di Bacino istituiti in base alla L.R. 24/2002, che sono quindi destinati a fondersi nel C.A.V. della Provincia di Cuneo in base alle sopra riportate disposizioni della L.R. n. 1/2018.

La riorganizzazione dell'allocazione delle funzioni amministrative nei nuovi ambiti territoriali ottimali ha reso necessario l'avvio di una riflessione sulla successione nei rapporti patrimoniali attivi intestati ai Consorzi di Bacino destinati ad estinguersi a seguito della fusione negli istituendi C.A.V..

2) La situazione patrimoniale di A.C.E.M. e la disciplina della successione dei rapporti patrimoniali nella L.R. n. 1/2018.

Il Comune di appartiene all'A.C.E.M., che è uno dei quattro Consorzi di Bacino ricadenti nella Provincia di Cuneo istituito dalla L.R. n. 24/2002, al quale sono affidate le funzioni amministrative inerenti l'organizzazione dei servizi di:

- a. smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani,
- b. gestione della raccolta differenziata,
- c. gestione dei servizi di raccolta rifiuti comunali,
- d. gestione dei centri di raccolta,
- e. gestione post-operativa delle discariche esaurite di Lesegno e Vicoforte (Oteria);
- f. gestione della riscossione coattiva T.I.A. anni 2012 e precedenti per conto dei Comuni di Ceva, Farigliano e Mondovì.

A.C.E.M. è titolare di un patrimonio immobiliare di rilevante valore economico, nel quale rientrano:

- a) l'impianto tecnologico di Magliano Alpi nonché i terreni circostanti sui quali insistono le vasche di smaltimento dei rifiuti, attualmente appartenenti ad A.C.E.M. in proprietà gravata dal diritto di superficie a favore di A.M.A. S.p.a., che si trasformerà automaticamente in proprietà piena in data 23/06/2024 cioè alla scadenza della concessione rilasciata all'A.M.A. S.p.a. per la costruzione e gestione dell'impianto; alla concessione è collegata l'autorizzazione AIA;

b) i Centri di raccolta per i quali sono stati effettuati importanti investimenti di acquisto terreni, costruzioni e adeguamenti normativi, e segnatamente:

- n. 4 Centri di raccolta su terreni di proprietà A.C.E.M;
- n. 8 Centri di raccolta costruiti da A.C.E.M. su aree concesse in comodato d'uso gratuito pluriennale dai Comuni;
- n. 3 Centri di raccolta costruiti dai Comuni e concessi in gestione ad A.C.E.M.;
- n. 1 Centro di raccolta in fase di allestimento nel Comune di Saliceto;

c) terreni in Magliano Alpi e Monastero di Vasco, terreni e fabbricati nei pressi del centro di raccolta di Farigliano, terreno con sovrastante "cabina Enel" a Lesegno.

Secondo la stima ricavabile dai dati di bilancio di A.C.E.M., le immobilizzazioni materiali complessivamente intestate al Consorzio di Bacino, compresi i fondi di ammortamento, ammontano ad euro 2.358.092,26, tuttavia occorre considerare che questa stima non contempla integralmente né l'impianto né le vasche di discarica di Magliano Alpi, che attualmente sono gravate da diritto di superficie a favore di A.M.A. S.p.a. e quindi non sono ancora quantificate, nel loro valore complessivo, nel bilancio di A.C.E.M..

Poiché come evidenziato il diritto di superficie dell'A.M.A. S.p.a. si estinguerà in data 23/06/2024, dopo quella data il valore delle immobilizzazioni materiali si incrementerà a favore dei successori di A.C.E.M. per effetto del consolidamento della proprietà piena sull'impianto e sulle vasche di discarica di Magliano Alpi.

Per completare i dati economici occorre considerare il valore del *project finance* relativo all'impianto di Magliano Alpi, alla data del 31/12/2017, che diventerà di proprietà dei Comuni A.C.E.M alla scadenza della concessione stipulata con A.M.A. Spa, prevista per il 23/06/2024:

1) Impianto di Magliano Alpi (trattamento RSU differenziata e indifferenziata)

| | |
|---|---------------------|
| - somme già pagate dai Comuni: ammortamento | € 13.645.950 |
| rimborso investimento | € 16.303.636 |
| TOTALE | € 29.949.586 |

alle quali vanno aggiunte quelle del 2018 pari ad € 2.443.642 che portano ad un **totale di € 32.393.228.**

Agli investimenti iniziali sono stati aggiunti quelli della risagomatura della discarica i cui lavori sono in corso.

Dal 2019 al 2024 resteranno da riconoscere ad A.M.A. S.p.a. € 14.661.852 (circa 2,4/milioni all'anno, come da contratto di concessione e successivi addendum).

Il contratto di concessione prevede inoltre il pagamento di una “tariffa di gestione”, variabile a seconda della quantità di rifiuti conferiti in impianto, che complessivamente si aggira sui 2,1/milioni di euro all’anno (assoggettata ad adeguamento Istat).

2) Centri di raccolta (costruzione e adeguamento)

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| - n. 2 mutui: | quota capitale già rimborsata | € | 432.959,01 |
| | quota capitale da rimborsare | € | 1.111.488,99 |

(scad. 1/1/2026: 154.531 + scad. 1/7/2024: 956.957,99).

Occorre tenere presente che nel 2018 saranno rimborsati ulteriori € 138.469,07 di quota capitale.

3) La proposta di costituzione di una nuova società pubblica mediante scissione parziale formulata dal Consiglio di Amministrazione dell’A.C.E.M. ed approvata nelle sue linee generali dalla Assemblea Consortile del 27 giugno 2018.

Con deliberazione n. 9/2018 del 19/04/2018 l’Assemblea Consortile di A.C.E.M. ha approvato gli indirizzi per le attività di aggregazione nel C.A.V. ed ha dato mandato al C.d.A. dell’A.C.E.M. di svolgere approfondimenti in merito alla possibilità di costituire una Società a totale partecipazione pubblica alla quale intestare il patrimonio Consortile prima della fusione di A.C.E.M. all’interno del C.A.V..

Gli approfondimenti svolti hanno permesso di prospettare le seguenti due soluzioni alternative volte a separare il patrimonio dell’A.C.E.M. e ad intestarlo ad una nuova Società pubblica prima dell’entrata in funzione del C.A.V.:

- a) si costituisce una nuova società pubblica partecipata da tutti gli 87 Comuni di ACEM alla quale si intestano le sole proprietà immobiliari,
- b) si costituisce una nuova società pubblica partecipata da tutti gli 87 Comuni di ACEM alla quale si intestano le proprietà immobiliari e la titolarità della concessione attualmente dell’AMA S.p.a. per la gestione dell’impianto di Magliano Alpi.

Successivamente, il C.d.A. dell’ACEM ha riferito lo sviluppo degli approfondimenti svolti all’Assemblea Consortile, che con deliberazione n. 16/2018 del 01/06/2018 ha approvato la soluzione organizzativa sopra indicata sub b) ed ha dato mandato al C.d.A. di adottare gli atti conseguenti.

In particolare, la soluzione sub b) prevede la separazione del patrimonio consortile attualmente intestato all’A.C.E.M. mediante la costituzione, a seguito di scissione parziale ai sensi dell’art. 2506 bis del codice civile, di una società consortile a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, della quale divengono soci gli stessi Comuni appartenenti

all'A.C.E.M. con quote di partecipazione corrispondenti a quelle attualmente detenute nel Consorzio; a tale società saranno intestati i cespiti patrimoniali ed i contratti di gestione degli immobili ed impianti facenti capo all'ACEM.

Nel corso della Assemblea Consortile del 27 giugno 2018, il C.d.A. dell'A.C.E.M. ha presentato ed illustrato ai Comuni i documenti costituenti il progetto di scissione, che sono stati approvati in linea generale e che verranno esaminati nel paragrafo 4) della presente deliberazione e che sono qui allegati dalla lettera A) alla lettera G).

Nella stessa occasione, l'Assemblea Consortile ha altresì deliberato che la costituenda società sarà denominata "*Società Monregalese Ambiente Soc. Consortile S.r.l.*" con sede legale in Ceva, ed ha dato mandato al C.d.A. dell'A.C.E.M. di adottare gli atti conseguenti ai fini della prosecuzione e del perfezionamento della scissione.

Occorre quindi valutare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge – segnatamente dal D. Lgs. 175/2016 - al fine di costituire una Società di capitali a totale partecipazione pubblica.

4) La motivazione della costituzione di una società di capitali alla quale intestare il patrimonio dell'A.C.E.M., ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i..

Il D. Lgs. 175/2016 pone a carico delle Amministrazioni un onere di motivazione analitica a fondamento della decisione di costituire una nuova società a partecipazione pubblica.

L'Amministrazione che intende costituire la società deve evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio (art. 5 c. 1).

E' poi necessario che la costituenda società sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Amministrazione (art. 4 c. 1).

Sono fissati limiti alle attività che la costituenda società può svolgere (art. 4 c. 2), segnatamente la società può essere costituita per la produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi oppure per la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

La motivazione deve dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 5 c. 2).

L'atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Di seguito, si evidenziano le motivazioni che depongono a favore della costituzione della società di capitali e consentono di approvare la proposta di scissione formulata dal C.d.A. dell'A.C.E.M. ed approvata dalla Assemblea Consortile del 27 giugno 2018.

4.1) Valutazione circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di costituire la società pubblica ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016.

4.1.A) A.C.E.M., come evidenziato, per effetto della L.R. n. 1/2018 è destinata a fondersi, entro il 10/10/2018, nel costituendo C.A.V. della Provincia di Cuneo, ed a trasferire ad esso tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi.

Il trasferimento dei rapporti patrimoniali è in particolare previsto nello schema della convenzione istitutiva dei C.A.V. allegato alla legge regionale 1/2018 (di seguito, solo "schema della convenzione"), nella parte in cui, all'art. 6, stabilisce che il patrimonio del Consorzio è costituito, oltre che dalle future acquisizioni e trasferimenti, anche dai fondi e dai beni, compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della fusione con i Consorzi di Bacino istituiti dalla legge regionale 24/2002.

Peraltro, lo schema della convenzione non prevede che il trasferimento dei rapporti patrimoniali costituisca una soluzione immodificabile, anzi prevede che la proprietà degli impianti tecnologici possa rimanere separata dal C.A.V. medesimo.

Ciò si desume dall'art. 7 dello schema di convenzione che prevede che la proprietà degli impianti tecnologici esistenti non faccia capo al C.A.V., bensì ad un soggetto diverso quale il Comune oppure la società di capitali, e stabilisce che il C.A.V. può ottenere dagli Enti Consorziati il godimento dei beni utili all'esercizio delle proprie funzioni stipulando apposite convenzioni che ne determinano il corrispettivo.

Si deve quindi riconoscere che la scelta di costituire una società di capitali cui intestare il patrimonio di A.C.E.M., non solo non è in contrasto con la L.R. n. 1/2018, ma è anzi espressamente consentita e disciplinata dallo schema della convenzione allegato alla legge, con la previsione che, nel caso di separazione della proprietà degli impianti dal C.A.V., si dovranno stipulare apposite convenzioni con gli Enti proprietari per la concessione dell'uso a favore del C.A.V. previa determinazione del corrispettivo.

4.1.B) Di seguito si illustrano le ragioni che giustificano la scelta di costituire una società sul piano dell'opportunità amministrativa e della convenienza economica.

L'impianto e le vasche di smaltimento di Magliano Alpi, i Centri di raccolta ed i terreni sopra indicati sono stati costituiti esclusivamente con gli investimenti gravati sui cittadini dei Comuni appartenenti all'A.C.E.M., che ne hanno interamente sopportato i costi sino alla data odierna.

La principale e più importante ragione in base alla quale è opportuno costituire una società pubblica risiede quindi nel fatto che l'eventuale devoluzione del patrimonio di A.C.E.M. nel più vasto C.A.V. della Provincia di Cuneo, a seguito della fusione di A.C.E.M. nel C.A.V. medesimo, determinerebbe un depauperamento patrimoniale delle Comunità Locali che hanno concorso, nel tempo, alla realizzazione delle suddette infrastrutture e dei suddetti investimenti.

Più nel dettaglio:

- a) A.C.E.M. è un Consorzio di 87 Comuni che ha una estensione territoriale di 1733,66 kmq ed una popolazione di circa 93.000 abitanti;
- b) la Provincia di Cuneo comprende 250 Comuni, ha una estensione territoriale di 6902 kmq ed una popolazione di circa 588.000 abitanti;
- c) la devoluzione dell'intero patrimonio immobiliare e tecnologico di A.C.E.M. all'istituendo C.A.V. della Provincia di Cuneo, il cui valore complessivo ammonta come evidenziato ad euro 2.358.092,26 pur senza considerare ancora il valore pieno dell'impianto di Magliano Alpi e senza considerare gli ingentissimi investimenti sopra indicati, si traduce quindi nel suo conferimento gratuito in comproprietà a favore di circa 490.000 abitanti della Provincia di Cuneo appartenenti a 163 Comuni extra A.C.E.M. che non hanno giammai contribuito agli investimenti eseguiti per la sua costituzione;
- d) con riferimento all'impianto tecnologico di Magliano Alpi, si profila inoltre la possibilità di un suo sfruttamento economico futuro a servizio del trattamento rifiuti dei Comuni del Bacino A.C.E.M. e anche di altri Enti extra bacino;
- e) con riferimento alla discarica per lo smaltimento rifiuti nell'impianto di Magliano Alpi, qualora residui una volumetria disponibile dopo la cessazione della concessione all'A.M.A. S.p.a., si profila altresì la possibilità che possano essere conferiti, in smaltimento, rifiuti provenienti anche da Enti extra bacino A.C.E.M., e che possano essere in futuro adottate decisioni relative all'ammodernamento e

potenziamento dell'impianto, con conseguente prosecuzione della vita attiva dello stesso.

Alle considerazioni sopra evidenziate, si aggiungono ulteriori motivi di seguito illustrati.

Anzitutto, vi è l'opportunità di conformare l'organizzazione del bacino A.C.E.M. a quella degli altri Consorzi della Provincia di Cuneo, introducendo la distinzione tra il Consorzio di funzioni previsto dalla L.R. 24/2002 (ACEM, CEC, COABSER e CSEA) e le società proprietarie degli impianti, così come già fatto nel bacino cuneese ed albese dai Consorzi che hanno costituito le società ACSR e STR totalmente pubbliche partecipate dai Comuni dei bacini stessi, mentre solo CSEA utilizza impianti di proprietà privata, attuale e futura.

In altre parole, la decisione di costituire una società pubblica cui intestare gli impianti tecnologici a servizio del ciclo integrato dei rifiuti uniformerebbe l'A.C.E.M. alla situazione della maggioranza degli altri Consorzi di bacino cuneesi, mentre un solo Consorzio (CSEA) non ha adottato la soluzione qui perseguita, ma comunque non è titolare degli impianti.

Occorre inoltre ricordare che, all'entrata in vigore della L.R. 24/2002, che consentiva la distinzione tra il "consorzio di funzioni" e le "società di gestione degli impianti", A.C.E.M. non poté effettuare la scissione oggi proposta - come invece scelsero i bacini cuneese ed albese - perché in allora aveva già indetto la procedura di appalto europeo per l'affidamento della costruzione e della gestione ventennale dell'impianto di Magliano Alpi secondo la forma della finanza di progetto c.d. "*project financing*".

Per questa ragione oggi A.C.E.M. è l'unico Consorzio di bacino ex L.R. 24/2002 della Provincia di Cuneo nel quale non sono state ancora scisse le funzioni amministrative rispetto alla gestione degli impianti.

Infine, sussistono ragioni di opportunità insite nell'esigenza di rafforzare politicamente ed amministrativamente la posizione degli 87 Comuni di A.C.E.M. all'interno dell'istituendo C.A.V. e dell'istituenda Conferenza d'Ambito, perché la proprietà separata ed esclusiva degli impianti tecnologici e degli immobili conferisce loro un maggior peso ed una conseguente maggiore influenza sulle decisioni inerenti il futuro assetto organizzativo del servizio integrato dei rifiuti per quanto riguarda le aree oggi di competenza A.C.E.M..

4.1.C) Di seguito si illustrano le ragioni che giustificano la costituzione di una società pubblica sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio.

Il progetto di costituzione della società di capitali, sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, prevede la costituzione di una società a responsabilità limitata in forma consortile, che nasce per scissione parziale, da A.C.E.M., ai sensi dell'art. 2506 bis del codice civile.

Il progetto di scissione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale, comprende:

- a) la bozza di statuto della costituenda Società consortile a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica i cui soci sono costituiti dagli stessi Comuni che appartengono all'A.C.E.M.;
- b) il progetto di scissione dal quale risultano le componenti del patrimonio immobiliare dell'A.C.E.M. conferiti alla nuova società;
- c) i contratti di gestione in corso ivi indicati, segnatamente la concessione in corso d'esecuzione con l'A.M.A. S.p.a. per la gestione dell'impianto consortile situato nel Comune di Magliano Alpi ed avente ad oggetto la discarica dei rifiuti nonché l'impianto di trattamento, oltre ai contratti relativi agli altri cespiti immobiliari;
- d) i criteri di attribuzione delle quote della società medesima ai Comuni, corrispondenti esattamente alle quote attuali di partecipazione dei Comuni all'A.C.E.M.;
- e) l'ipotesi di costo del funzionamento annuale della costituenda società pubblica;
- f) il prospetto dei proventi finanziari che confluirebbero alla costituenda società pubblica per assicurare la piena sostenibilità economica dell'operazione;
- g) la sintesi dei valori totali delle voci di bilancio CEE, riferiti al bilancio 2017 di A.C.E.M., con distinzione tra quelli trasferiti alla costituenda società pubblica e quelli che residuano all'A.C.E.M..

E' essenziale rilevare che la costituzione della società pubblica non richiede, da parte del Comune, alcun esborso di risorse economiche e capitali né alcun apporto di beni immobili, in quanto la nascita avviene per scissione parziale dall'A.C.E.M. e cioè mediante una mera separazione dei rispettivi rapporti patrimoniali attivi e passivi.

Dagli allegati al progetto di scissione si desume che il costo di funzionamento della società pubblica è stato ipotizzato nella misura di euro 318.000,00 annui ed è interamente sostenibile con i proventi costituiti da:

- a) quote a carico dei Comuni, corrispondenti a parte di quelle già riconosciute ad oggi ad A.C.E.M. nell'ambito dei costi funzionamento Consorzio.

Inoltre la società beneficerà, quale copertura dei costi complessivi di gestione dei centri di raccolta e dell'impianto di Magliano Alpi, esclusi quelli prettamente di funzionamento della struttura come sopra evidenziati, dei seguenti ricavi:

- b) proventi dai Comuni destinati a compensare l'uso degli impianti tecnologici ivi compresi i centri di raccolta;
- c) proventi dei rifiuti attualmente trattati nell'impianto di Magliano Alpi ma provenienti da Enti extra bacino che corrispondono una apposita tariffa d'uso.

Il progetto dimostra quindi che la società pubblica ha un costo di funzionamento la cui copertura è assicurata dall'applicazione delle tariffe per l'uso degli impianti tecnologici, dei centri di raccolta e dei relativi servizi.

Occorre altresì evidenziare che i costi di funzionamento della costituenda società pubblica non sono duplicati nei costi che residuano in capo all'A.C.E.M., che confluiranno nel C.A.V. fatti salvi i costi di costituzione della società (ammortizzabili in 5 esercizi) ed altri correlati a voci di costo non scindibili (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, licenze software o canoni utenze ecc).

Infatti allo scorporo della gestione del patrimonio e degli impianti, rispetto alle funzioni amministrative che residuano all'A.C.E.M., corrisponde una proporzionale diminuzione del personale e delle spese ed una conseguente riduzione dei costi di funzionamento della struttura amministrativa mantenuta dall'A.C.E.M. dopo la scissione.

La scissione è quindi una operazione societaria destinata ad essere compiuta in perfetta parità di costi e conseguente piena sostenibilità finanziaria.

La gestione degli impianti e delle infrastrutture strumentali al servizio integrato dei rifiuti avverrà inoltre nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come dimostrano i documenti qui allegati dai quali si desume che la costituenda società è destinata ad operare in pieno equilibrio di bilancio.

Sono elementi a dimostrazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'operazione le seguenti considerazioni:

- a) i costi ed i ricavi a loro copertura sono del tutto equiparabili a quelli odierni di A.C.E.M. che potranno essere suscettibili di miglioramento a favore dei Comuni/cittadini che in definitiva sono i soggetti pagatori del servizio integrato dei rifiuti;

- b) il miglioramento suddetto potrà essere perseguito proprio grazie alla gestione della nuova società che, avendo la proprietà e l'uso degli impianti ed in particolare di quello di Magliano Alpi, dovrà obbligatoriamente sottoscrivere convenzioni con il C.A.V. provinciale e con eventuali altri soggetti che volessero conferire rifiuti extra bacino A.C.E.M., concordando condizioni economiche ed operative a vantaggio della società e quindi dei Comuni proprietari della medesima;
- c) gli organi amministrativi della nuova società saranno di nomina e rappresentanza degli 87 Comuni A.C.E.M. che, per statuto, ne fisseranno le facoltà ed i compensi e delibereranno annualmente gli indirizzi e gli obiettivi gestionali, senza doversi confrontare con gli altri Comuni della Provincia di Cuneo;
- d) l'utilizzo degli impianti di proprietà della società, ancorché possa essere soggetto a coordinamento a livello regionale (ATOR), dovrà sottostare ad accordi da definire e concordare con la società medesima e quindi con possibilità di valutazioni favorevoli anche dal punto di vista economico;
- e) i mutui oggi in corso di ammortamento (con scadenze nel 2024 e nel 2026) e, nel 2024, il completo rimborso dell'investimento e l'azzeramento dei costi di ammortamento dell'impianto di Magliano Alpi, consentiranno un'importante riduzione dei costi della nuova società, a favore degli 87 Comuni del bacino A.C.E.M., di oltre 2,6 milioni di Euro annui.

Fermo restando che nella fase iniziale che si prevede sia di alcuni anni, la ripartizione dei costi in ambito C.A.V. provinciale terrà conto dei contratti e degli impegni in essere di ciascun Consorzio i cui Comuni continueranno ad onorarli anche finanziariamente, tutti gli elementi suddetti verrebbero meno se le proprietà confluissero nel C.A.V. dove i Comuni A.C.E.M., per effetto della popolazione residente, avrebbero una quota decisionale ampiamente minoritaria.

Sulla opportunità di mantenere la titolarità e la gestione dei rapporti patrimoniali in capo alla costituenda società pubblica sottoposta al diretto controllo dei Comuni si è già scritto sopra, a dimostrazione della sussistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento del controllo dei relativi servizi in modo più diretto ed efficace in capo ai Comuni appartenenti ad A.C.E.M., evitando la devoluzione delle decisioni sugli impianti tecnologici al C.A.V., all'interno del quale i Comuni di A.C.E.M. avranno una quota di rappresentatività ed un potere decisionale assai minore rispetto a quello oggi esercitato.

Queste considerazioni dimostrano quindi l'opportunità amministrativa di affidare alla costituenda Società la titolarità dei rapporti patrimoniali e la gestione dei relativi servizi.

4.2) Valutazione circa la compatibilità dell'oggetto della società pubblica rispetto alle finalità perseguibili ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 175/2016.

L'art. 3 del D. Lgs. 175/2016 prevede che le Società di capitali a partecipazione pubblica possono avere esclusivamente la forma di società per azioni oppure di società a responsabilità limitata, anche in forma consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile.

L'art. 4 stabilisce che la costituzione delle Società pubbliche può avvenire solo per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività ivi previste.

In dettaglio, l'art. 4 prevede che:

a) le Società a partecipazione pubblica devono avere per oggetto una attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche socie;

b) nei limiti indicati sub a), le Società a partecipazione pubblica possono essere costituite sia per la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione di impianti funzionali ai servizi medesimi, sia per la autoproduzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

L'attività di gestione integrata dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, come prevede l'art. 177 del D. Lgs. n. 152/2006.

Si tratta poi di attività la cui organizzazione, affidamento e controllo spetta agli organismi consortili previsti dalla legge e costituiti dai Comuni, come stabilito dall'art. 201 dello stesso D. Lgs. n. 152 e come confermato dalla L.R. n. 1/2018.

Alla luce delle norme del D. Lgs. n. 152/2006, la istituzione di una Società di capitali a partecipazione interamente pubblica facente capo a Comuni, avente per oggetto l'amministrazione degli impianti e delle dotazioni patrimoniali strumentali al servizio integrato di gestione dei rifiuti, è conforme al D. Lgs. n. 175/2016.

Si tratta infatti di una Società deputata a svolgere un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche socie, tenuto conto dei compiti che il D. Lgs. n. 152/2006 affida ai Comuni, seppur in forma consortile, in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Inoltre, anche l'oggetto sociale della Società è coerente con le condizioni stabilite dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto rispetta il rapporto funzionale tra gli impianti ed il servizio integrato dei rifiuti, e rispetta altresì il limite della autoproduzione di servizi strumentali alle funzioni dell'ente socio.

4.3) Valutazione sulla compatibilità della costituzione della Società pubblica con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

La disciplina sul divieto degli aiuti di stato è contenuta negli artt. 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex artt. 87-89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).

In particolare, l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità Europea) stabilisce che, salvo deroghe espresse, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ripetutamente chiarito che cosa si intende per aiuto di stato, ed ha precisato che devono ritenersi vietati: le esenzioni e gli incentivi fiscali, la riduzione degli oneri sociali, i rimborsi, i sussidi all'esportazione, i sussidi agli investimenti, i prestiti a tasso agevolato, le garanzie concesse dallo Stato in condizioni anormali, la concessione da parte dello Stato di beni e servizi a prezzi ridotti, i conferimenti di capitali da parte dello Stato o di un Ente Pubblico di capitali nelle imprese.

Nessuna di queste ipotesi si verifica nel caso di specie, in particolare l'ultima ipotesi del conferimento di capitali è esclusa dalla modalità di costituzione della società pubblica mediante scissione parziale ai sensi dell'art. 2506 bis cod. civ., in virtù della quale nessun Comune conferirà capitale proprio nella costituenda società, il cui capitale sociale sarà costituito esclusivamente per effetto dello scorporo dall'A.C.E.M.

Inoltre, tutti i proventi della Società derivano dalla applicazione delle tariffe del servizio integrato da riscuotersi a carico dei cittadini che usufruiscono del servizio medesimo, segnatamente si tratta delle tariffe d'uso degli impianti messi a disposizione dalla Società medesima.

Le tariffe comprendono anche le quote d'ammortamento degli impianti e gli accantonamenti obbligatori relativi all'esercizio post operativo della discarica di Magliano Alpi previsti dal D. Lgs. 36/2003, che sarebbero comunque a carico dei Comuni indipendentemente dalla scissione societaria.

Non è quindi configurabile alcun contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Consiglio Comunale, udita la relazione del Sindaco, dopo ampia discussione,

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

Visto il D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.,

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

Vista le leggi regionali del Piemonte n. 1/2018, n. 24/2002 e n. 7/2012;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.,

Sentito il Revisore del Conto.....

Acquisiti i pareri

Con voti favorevoli.....,

Con voti contrari

Con astensione dei Consiglieri

espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la costituzione di una Società consortile a responsabilità limitata a proprietà interamente pubblica per la gestione delle proprietà immobiliari e degli impianti tecnologici attualmente intestati all'A.C.E.M. ed afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, nonché per la gestione dei contratti collegati in corso di esecuzione;
2. DI STABILIRE che la costituzione della Società avverrà mediante scissione parziale ai sensi dell'art. 2506 bis del codice civile dall'A.C.E.M., secondo il progetto di scissione allegato che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
3. DI APPROVARE la seguente denominazione: "Società Monregalese Ambiente Soc. Consortile S.r.l." e di approvare lo statuto della Società allegato in bozza alla presente che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
4. DI DARE MANDATO AL SINDACO, ovvero ad un suo delegato, affinché esprima in seno all'Assemblea Consortile dell'A.C.E.M. il voto favorevole alla definitiva

approvazione degli atti istitutivi della Società consortile a responsabilità limitata, con facoltà di consentire le modifiche ed emende non sostanziali allo statuto ed al progetto di scissione che si renderanno necessarie per il perfezionamento dell'operazione;

5. DI DARE MANDATO AL SEGRETARIO COMUNALE affinché provveda, in coordinamento con gli altri Comuni dell'A.C.E.M., ad inoltrare la presente deliberazione ed i suoi allegati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, a fini conoscitivi ed ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs. 175/2016;
6. DI DARE MANDATO AL SEGRETARIO COMUNALE affinché provveda altresì, in coordinamento con gli altri Comuni dell'A.C.E.M., ad inoltrare la presente deliberazione ed i suoi allegati all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs. 175/2016;
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

ALLEGATI:

- a) la bozza di statuto della costituenda Società consortile a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica i cui soci sono costituiti dagli stessi Comuni che appartengono all'A.C.E.M.;
- b) il progetto di scissione dal quale risultano le componenti del patrimonio immobiliare dell'A.C.E.M. conferiti alla nuova società;
- c) i contratti di gestione in corso ivi indicati, segnatamente la concessione in corso d'esecuzione con l'A.M.A. S.p.a. per la gestione dell'impianto consortile situato nel Comune di Magliano Alpi ed avente ad oggetto la discarica dei rifiuti nonché l'impianto di trattamento, oltre ai contratti relativi agli altri cespiti immobiliari;
- d) i criteri di attribuzione delle quote della società medesima ai Comuni, corrispondenti esattamente alle quote attuali di partecipazione dei Comuni all'A.C.E.M.;
- e) l'ipotesi di costo del funzionamento annuale della costituenda società pubblica;
- f) il prospetto dei proventi finanziari che confluirebbero alla costituenda società pubblica per assicurare la piena sostenibilità economica dell'operazione;

- g) la sintesi dei valori totali delle voci di bilancio CEE, riferiti al bilancio 2017 di A.C.E.M., con distinzione tra quelli trasferiti alla costituenda società pubblica e quelli che residuano all'A.C.E.M..